# COMMISSIONE III

# DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

VI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

## INDICE

PAG.

# Disegno di legge (Seguito della discussione):

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai ai Consigli													
notarıli e agli Archivi notarilı. (595)	51												
PRESIDENTE . 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61,	62												
63, 64, 65, 66,													
Breganze, Relatore . 51, 52, 53, 57, 58,													
63, 64, AMATUCCI													
ROCCHETTI Sottosegretario di Stato per	Uζ												
la grazia e giustizia 53, 56, 57, 61, 62,	69												
66,													
MADIA	53												
SILVESTRI	65												
FACCHIN													
CAPALOZZA													
FODERARO 60, 61, 62, 63, 64, 65,	66												
5	61												
	-												
LOPARDI 61, 65,													
GUERRIERI EMANUELE	61												
Bottonelli	63												
RICCIO STEFANO 66,	67												
FUMAGALLI 66													
COLITTO	66												
	00												

# La seduta comincia alle 9,35.

CACCURI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già esaminato e discusso sotto un profilo generale. Successivamente, è stato nominato un comitato, per riesaminare alcune questioni di carattere particolare.

Il comitato ha esaurito i suoi lavori e ha presentato una serie di proposte che credo di poter sottoporre alla Commissione.

Prego il relatore, onorevole Breganze, di voler riferire alla Commissione, in modo che, se non vi saranno difficoltà – come non ve ne furono nella discussione generale – potremo senz'altro passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

BREGANZE, Relatore. Come il Presidente ha ricordato, il comitato ha esaminato alcuni punti specifici di questo disegno di legge: particolarmente l'ultimo comma dell'articolo 1 e gli articoli 3, 5, 12, 15, 19, 21, 26, 40 e ha formulato delle proposte di modifiche, che sono state comunicate ai commissari e che penso più opportuno illustrare di volta in volta discutendo i singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

#### TITOLO I.

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIM-BORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

#### CAPO I.

Onorari dovuti per gli atti originali.

## ART. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa.

Il Comitato ha proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Gli onorari e i diritti stabiliti dalla presente tariffa sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla. »

BREGANZE, Relatore. Sull'ultimo comma dell'articolo 1 erano sorte delle perplessità sia da parte dell'organo direttivo dei notai, sia da parte di questa Commissione. Si riteneva, infatti, da taluno che questo comma fosse del tutto superfluo, stante l'esistenza dell'articolo 80 della legge notarile. Altri ritenevano che fosse, invece, necessaria una norma precettiva, perché l'articolo 80 non aveva carattere di sanzione e la norma risultante dal disegno di legge governativo non rispondeva alla finalità.

Il comitato ha ritenuto opportuno affermare per lo meno la inderogabilità delle tariffe e ha accolto la formula adottata nella legge professionale degli avvocati e procuratori, come la più rispondente allo scopo.

Di qui la modifica proposta: « Gli onorari e i diritti stabiliti dalla presente tariffa sono inderogabili ». È sorta una ulteriore perplessità, circa l'aggiunta della clausola: « Ogni convenzione contraria è nulla ». Il Consiglio dei notai riteneva che essa fosse superflua, sia perchè lo stesso contenuto dell'articolo 80 la rende praticamente non necessaria, sia perchè essa suonerebbe come sfiducia verso i notai.

Io, personalmente, non sono d'accordo su queste obiezioni, sia per il parallelo che esiste con la legge professionale degli avvocati e procuratori, sia perchè la stessa formula non è ritenuta lesiva della dignità di questi professionisti.

Per queste ragioni, riterrei che la Commissione potrebbe esprimere il voto favorevole alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 quale il Comitato ha proposto.

AMATUCCI. Credo che la Commissione possa senz'altro approvare l'emendamento proposto dal Comitato. Per quanto riguarda la clausola « Ogni convenzione contraria è nulla », sarebbe opportuno farne un periodo a parte, così come è stato fatto per la legge pro fessionale degli avvocati e procuratori.

Credo che ogni perplessità possa scomparire, se si tiene conto che la stessa Cassa del notariato, successivamente alla nostra prima riunione, fece pervenire a noi l'accettazione di questa formula. È vero che non c'era ancora il periodo finale, ma, stabilita la inderogabilità senza una espressa dichiarazione di nullità, faremmo una norma priva di effetti giuridici.

PRESIDENTE. In verità le norme giuridiche sono tutte inderogabili. Quindi, o si parla di inderogabilità di tariffa, o si dice esplicitamente che ogni convenzione contraria alla tariffa stabilita dalla legge è nulla.

Forse sarebbe meglio conservare il testo del disegno di legge, aggiungendo all'ultimo comma le parole: « Ogni convenzione contraria è nulla », senza accennare alla questione della inderogabilità, che, anche dal punto di vista giuridico, può dar luogo a qualche osservazione. Mi pare che la precisazione del disegno di legge, che « nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa » sia un elemento da tener presente, perchè definisce più esattamente quale è il contenuto della norma giuridica.

Si tratta di scegliere tra la proposta del Comitato, un po' vaga per le osservazioni che ho fatto, e la formula che propongo io, cioè di mantenere il testo del disegno di legge, aggiungendo semplicemente: «Ogni convenzione contraria, è nulla».

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La formula del testo ministeriale è certamente più complessa della formula suggerita dal Comitato, ed è d'altra parte opportuno, per maggiore chiarezza, aggiungere la sanzione di nullità per le convenzioni contrarie. È vero che questa sanzione già emerge dall'articolo 80 della legge del notariato; però per simmetria con la legge professionale degli avvocati e procuratori è bene specificare.

BREGANZE, *Relatore*. Dopo le osservazioni fatte dal Presidente e dal Sottosegretario, io non insisto nella formula proposta dal Comitato.

AMATUCCI. Anche io sono d'accordo.

MADIA. Io chiedo: vi sono degli atti di notaio che non rientrano nella tariffa?

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si, ve ne sono, come prevede particolarmente l'articolo 34.

Si tratta di prestazioni non tariffate, per le quali viene richiesto il parere del Consiglio notarile. Ci sono anche gli atti che non vengono stipulati, ma che sono stati preparati.

BREGANZE, *Relatore*. Vi sono anche degli atti, come le denunce di successione, che non trovano riferimento in questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1:

« Ogni convenzione contraria è nulla ». (È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 che, nel suo complesso, è del seguente tenore:

#### TITOLO I.

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIM-BORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

CAPO I.

Onorari dovuti per gli atti originali.

ART. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaro per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 2:

- « Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:
- a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile:
  - b) fissi, per tutti gli altri atti ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

### SEZIONE I.

#### Onorari graduali.

#### Акт. 3.

## L'onorario graduale normale è di:

L.	<b>5</b> 00				per	atto	fin	oa.					L.	25.000
<b>»</b>	1.000					<b>»</b>	dı	oltre	L.	25.000	fino	a	L.	50.000
»	2.000					»		<b>»</b>	»	50.000	))		))	100.000
))	3.000					<b>»</b>		»	))	100.000	))		))	150.000
»	4.000					<b>»</b>		))	))	150.000	<b>»</b>		))	200.000

Se il valore dell'atto supera lire 200.000, è dovuto l'onorano di lire 4.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L.	1	%		per quota	di	oltre	L.	200.000	fino	$\mathbf{a}$	L.	600.000
))	0,50	%		))		))	<i>j</i> )	600.000	))		))	2.000.000
))	0,40	%		>>		))	<b>)</b> }	2.000.000	))		))	8.000.000
))	0,30	%		))		<b>»</b>	))	8.000.000	))		))	12.000.000
))	0,20	%		»		))	))	12.000.000	))		))	16.000.000
))	0,10	%		»		))	))	16.000.000	))		))	20.000.000
))	0,05	%		»		))	))	20.000.000	))		))	60.000.000
))	0,03	0/0		<b>»</b>		»	))	60.000.000	))		))	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

«Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100. Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira».

Il Comitato ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

L.	1.000						per	· atto	fin	oa			L.	50.000
))	2.000						da	oltre	L.	50.000	${\rm fino}$	a	))	100.000
))	3.000							))	))	100.000	))		))	150.000
))	4.000							))	))	150.000	))		))	200.000
))	5.000							))	))	200.000	))		))	300.000

#### « Al secondo comma:

- a) Sostituire le cifre 200.000 e 4 000 del premio rispettivamente con 300.000 e 5.000. Correlativamente l'aliquota dell'1 per cento comincerà da 300.000.
- b) Limitare l'applicabilità dell'aliquota del 0,40 per cento allo scaglione da 2 milioni a 5 milioni. Correlativamente lo scaglione cui si applica l'aliquota del 0,30 per cento inizi da quota oltre i 5 anzichè gli 8 milioni».

Il Comitato, perciò, propone un emendamento al primo comma e un altro al secondo comma dell'articolo. Prego il relatore di illustrare questi emendamenti.

BREGANZE, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, era sorta una discussione in ordine al primo comma per due contrastanti motivi. Il Governo ha tenuto presente nel primo comma l'esigenza sociale dei contraenti più modesti, che vanno dai notai per stipulare degli atti di entità economica poco rilevante, sui quali graverebbe in modo sensibile l'onere derivante dall'onorario. Per questo, nel testo governativo l'onorario per atti di valore non superiore a lire 25.000 era limitato a 500 lire.

In contrasto con questa esigenza, è stato fatto presente che c'è un altro motivo di natura sociale a vantaggio dei notai, nel senso che essi – specie quelli dei piccoli centri e delle zone rurali – si trovano a stipulare quasi sempre atti di modesto valore patrimoniale; per cui si vedrebbero decurtato in modo sensibile il loro normale e legittimo provento.

Sotto questo profilo, ci è stato chiesto di esaminare quale sia l'entità dei redditi che i notai in genere ricavano. In base alle statistiche fornite dalla Cassa del notariato e in base ai dati portati dal Sottosegretario di Stato, risulta che le sedi notarili italiane sono circa quattromila in cifra tonda, di cui 3.200 attualmente coperte. Di questi 3.200 notai esercenti, risulterebbe che 1.350 circa hanno percepito un onorario nel 1950 (nel 1953 si hanno presso a poco le stesse percentuali) che non raggiunge le 500 mila lire annue.

A questo proposito debbo però rilevare che le cifre da me indicate hanno riferimento ai valori dichiarati negli atti e agli atti sottoposti a repertorio, mentre è noto che alcuni atti non sono soggetti a repertorio e che i notai eseguono determinate prestazioni che non rientrano in queste tarifie. Va pure aggiunto che i notai, oltre agli onorari graduali fissi, hanno degli onorari accessori che sono fuori da questo conteggio.

Con questa avvertenza, va confermato che 1.300 notai hanno, in base ai valori dichiarati, un reddito inferiore a 500 mila lire annue;

575 hanno poi un reddito inferiore a 200 mila lire annue.

Il comitato ha esaminato la possibilità di migliorare in parte le tariffe del primo comma, anche perchè, in base al reddito dei notai, si costituisce il fondo che la Cassa del notariato ha a sua disposizione per le pensioni. Per cui, se effettivamente dei notai percepiscono onorari molto bassi, indirettamente tutta la classe ne subisce un danno, perchè il fondo di cui la Cassa del notariato può disporre viene ad essere ridotto.

Di qui le proposte da noi suggerite, che non pretendono però di essere definitive.

Debbo aggiungere che, oltre alle modifiche da noi formulate al primo comma dell'articolo 3, in sede di Comitato erano state avanzate due diverse proposte: una del collega Silvestri, il quale aveva proposto che l'onorario fosse di 500 lire, fino a 50 mila lire di valore di mille lire fino a 400 mila lire di valore, di 2.000 lire fino a 200 mila lire di valore. Di un'altra proposta si è fatto portavoce il collega Natali, il quale sostanzialmente proponeva quelle modifiche che il Consiglio del notariato aveva fatto proprie e comunicate a tutti i componenti della Commissione.

Il Comitato, tenendo conto di questa duplice esigenza, ha ritenuto di modificare la prima voce del primo comma dell'articolo 3 nel senso di sopprimere l'onorario di 500 lire fino al valore di 25 mila lire, onorario che sarebbe inferiore a quello di 550, che oggi i notai percepiscono per atti di valore non superiore a 25 mila lire; e di aggiungere una voce ulteriore di 5.000 lire per le prestazioni da 200 a 300 mila lire. In questo modo si porterebbe un aumento e si arrotonderebbe anche la cifra da cui partono gli onorari successivi del secondo comma.

Questa formula del Comitato non pretende di essere definitiva, come dicevo, tanto che io stesso riterrei che si potrebbe fare un qualche ritocco, venendo in parte incontro alle esigenze dei notai. Mi riferisco all'ultimo scaglione. Noi avevamo proposto di introdurre l'onorario di 5.000 lire per gli atti da 200 mila lire a 300 mila lire, comprendendo così uno scaglione del valore di 100 mila lire, mentre in precedenza tutti gli scaglioni procedono di 50 mila in 50 mila. Io riterrei che sarebbe opportuno dividere ulteriormente in due scaglioni questo settore, nel senso di conservare 5.000 lire di onorario per lo scaglione da 200 mila, a 250 mila e introducendo un nuovo scaglione da 250 mila a 300 mila, al quale si potrebbe attribuire l'onorario di 6.000 lire.

Questa eventuale modifica da un lato verrebbe incontro alle esigenze dei notai e della Cassa del notariato; mentre nel contempo non rappresenterebbe un grave danno per i contraenti, in quanto, quando si contratta per un valore di 250 mila o 300 mila lire dichiarato, vuol dire che in definitiva si tratta di un affare d'una qualche consistenza. Di guisa che le ragioni sociali, che consigliavano la riduzione di alcune voci, sono notevolmente attenuate.

Un'ultima cosa: come è noto, è stata presentata al Parlamento una nuova proposta di legge, con la quale si verrebbe a ridurre l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari. Penso che anche di questo si debba tener conto nel valutare le esigenze dei notai, perchè i contraenti, qualora venisse ridotto l'onere della tassa di registro, sarebbero indotti a dichiarare più onestamente i valori oggetto del contratto, e i notai ne ricaverebbero un maggior utile.

SILVESTRI. Noi insistiamo perchè venga posto in votazione anche il nostro emendamento, che prevede una diminuzione degli onorari per gli atti di valore fino a 200 mila lire, in considerazione del fatto che questi atti interessano con maggiore frequenza le persone con basso reddito economico. La nostra proposta è la seguente: lire 500 fino a 50 mila lire; lire1.000 da 50.000 a 100.000; lire 2.000 da 100.000 a 200.000.

FACCHIN. Vorrei far rilevare all'onorevole Silvestri che il problema delle tariffe ha riguardo non soltanto alle parti in favore delle quali gli atti vengono compiuti, ma anche alla situazione dei notai dei piccoli centri e dei comuni rurali. Noi abbiamo ravvisato la necessità di elevare questi minimi, per consentire a tali professionisti di vivere decorosamente.

Pregherei perciò l'onorevole Silvestri di esaminare la possibilità di ritirare il suo emendamento, che arrecherebbe danno a quei notai dei piccoli centri a cui accennavo, i quali con queste tariffe non raggiungono i minimi che consentono una vita decorosa, tanto che i loro redditi debbono essere integrati attraverso la Cassa del notariato.

Per queste ragioni, come ho detto, prego l'onorevole Silvestri di ritirare il suo emendamento, al quale, se venisse mantenuto, io darò senz'altro voto sfavorevole.

CAPALOZZA. Mi rendo perfettamente conto delle considerazioni esposte dall'onorevole Facchin. Osservo però che la funzione di notaio è una funzione pubblica, per cui non possiamo venire incontro alle esigenze dei notai gravando la mano sui piccoli con-

traenti che hanno, come diceva il collega Silvestri, un minore reddito economico. Per sodisfare le esigenze dei notai dei piccoli centri si deve provvedere con una maggiore integrazione a carico della Cassa del notariato o, comunque, a carico dello Stato.

Pertanto, per quanto riguarda me, io voterò l'emendamento Silvestri. E se il collega Silvestri dovesse ritirarlo, dichiaro che lo farò mio.

PRESIDENTE. Mi domando se esista effettivamente una correlazione tra il valore degli atti e la capacità economica delle persone che si presentano al notaio per stipulare un atto di basso valore. Ossia, all'atto di basso valore corrisponde sempre un cliente meno capace economicamente? Io ho l'impressione che questa correlazione in modo assoluto non ci sia.

CAPALOZZA. Vi è, in linea di massima. PRESIDENTE. Credo che sia una correlazione molto incostante.

Quanto al rilievo della funzione pubblica, a cui ha fatto cenno l'onorevole Capalozza, esso varrebbe anche per gli avvocati e per le altre categorie di professionisti.

AMATUCCI. L'osservazione del Presidente è esattissima, perché non dobbiamo disconoscere che la funzione notarile ha il suo ordinario campo, anche nei centri maggiori, nella piccola proprietà frazionata sia urbana sia rurale. D'altra parte, dopo la relazione del collega Breganze, abbiamo potuto avere l'impressione, in base ai dati statistici, che quasi l'80 per cento degli atti sono di valore esiguo, per cui, se accoghessimo l'emendamento Silvestri, arriveremmo a stabilire delle tariffe così esigue, da mettere i notai dei centri non urbani in condizioni di non poter affrontare nemmeno le esigenze più elementari della loro vita.

Faccio inoltre rilevare all'onorevole Capalozza che questo esiguo aumento di tariffe va anche a favore dell'aggiornamento delle modeste pensioni e delle integrazioni che sono corrisposte dalla Cassa del notariato.

La proposta dell'onorevole Breganze, in aggiunta alle proposte del comitato, di introdurre cioè un altro scaglione col compenso di 6.000 lire per gli atti da 250 mila a 300 mila lire di valore, mi sembra che, unita alle altre, possa andare incontro non solo ad una valutazione più completa e precisa, ma anche alle stesse aspirazioni della Cassa del notariato. Quindi dichiaro di votare in favore dell'emendamento Breganze e mi associo anche alla esortazione fatta dal collega Facchin perché l'onorevole Silvestri non insista sul suo emendamento.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo disegno di legge è stato presentato per addivenire ad un aggiornamento delle tariffe, perché, trattandosi di onorari graduali, non proporzionali, evidentemente occorreva un aggiornamento ai nuovi valori monetari. Ora, secondo la proposta dei colleghi Silvestri e Capalozza, noi, in occasione di un aggiornamento delle tariffe per il motivo suddetto, dovremmo abbassare le tariffe vigenti. Non so quanto questo sarebbe logico. Evidentemente i notai sono professionisti come tutti gli altri, che hanno diritto ad un aggiornamento delle loro tariffe. D'altra parte, per quanto riguarda le voci relative alle minori contrattazioni, nelle quali si vorrebbero apportare delle diminuzioni, occorre considerare che la massa degli affari notarili è data proprio dalle contrattazioni modeste, tenuto conto della abitudine dei contraenti di denunciare cifre assolutamente irrisorie; abitudine che non solo è diventata radicata, ma si è aggravata col codice civile del 1942, per il quale la rescissione per lesione enorme è sottoposta a particolari condizioni: non è più sufficiente la lesione ultra dimidium, ma è necessario che ci sia uno stato di soggezione contrattuale da parte del contraente che chiede la rescissione per lesione. Questo ha portato un aggravamento nella abitudine di denuncie inferiori e infedeli, il cui adeguamento viene fatto poi ai soli fini fiscalı. È vero che in occasione della rivalutazione si opera una percezione di maggiori onorari percentuali; ma questa va a favore della Cassa del notariato e non del notaro.

Quindi, la massa delle entrate notarili è data dagli atti di basso valore, il che non consente di apportare una diminuzione alle tariffe.

L'impostazione economica della proposta Silvestri significherebbe che i notai sarebbero gli unici professionisti che dovrebbero peggiorare le loro condizioni economiche. Abbiamo visto dai dati letti dall'onorevole Breganze, che ci sono 575 notai in Italia che hanno un reddito inferiore a 200 mila lire annue. Anche raddoppiando questa cifra, come si fa per consuetudine ai fini fiscali, essi arriverebbero a percepire 400 mıla lire annue, cioè avrebbero un reddito inferiore a 40 mila lire mensili. Questa è una situazione così grave, che, applicando una ulteriore diminuzione, si aumenterebbe la percentuale di coloro che non percepiscono il minimo necessario alla vita e significherebbe dire che praticamente l'attività notarile deve essere posta a carico della Cassa del notariato. E ciò non è possibile, perché già la Cassa del notariato non arriva a far fronte a tutte le esigenze. Essa sarebbe perciò a carico dello Stato.

In altri termini, la professione del notaio dovrebbe essere remunerata dallo Stato. Ma lo Stato chi è? È la massa dei contribuenti. Ora, è opportuno affermare il principio che le prestazioni notarili debbono essere a carico della massa indiscriminata dei contribuenti, o si deve proseguire nel sistema attuale, che pene le prestazioni notarili preminentemente o esclusivamente a carico di coloro che sono interessati a questa attività economica? Non mi pare che possa esserci soluzione differente dalla seconda.

Per conseguenza, non credo possibile, in fase di adeguamento delle tariffe per la svalutazione monetaria, parlare di diminuzione delle tariffe vigenti, perchè non c'è possibilità di riversare a nessun altro ente o organo, e tanto meno allo Stato – cioè alla massa dei contribuenti – l'onorario che deve essere percepito dai notai.

Per quanto riguarda le altre proposte, il Governo riconosce che effettivamente ci sono delle ragioni per poter lievemente migliorare le tariffe proposte nel disegno di legge, soprattutto per quanto riguarda il primo scatto, che rappresenterebbe una diminuzione di 50 hre rispetto alla tariffa attuale. Per rispondere alle esigenze della svalutazione e per rendere possibile la vita della massa dei notai italiani, credo che si possano accettare questi lievi aumenti proposti dal comitato.

SILVESTRI. In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole' Capalozza, vorrei rilevare che noi, proprio per evitare un sacrificio dei notai, proponevamo, in aggiunta all'emendamento di cui si è parlato, un aumento per gli atti di valore superiore agli otto milioni, contemplati nel secondo comma dell'articolo in esame.

Comunque, anche per venire incontro alla richiesta fatta da alcuni colleghi, dichiaro di essere disposto a ritirare il mio emendamento, purchè si resti per lo meno nei limiti proposti dal disegno di legge governativo. In caso contrario dovrei insistere.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'aumento per gli atti superiori a 8 milioni non risolverebbe niente e sarebbe anzi contro-producente, perchè servirebbe ad arricchire ancora di più i grossi notai, mentre la base non ne avrebbe alcun vantaggio. Sarebbe, in altre parole, un provvedimento antisociale.

SILVESTRI. Io, ad ogni modo, ho proposto alla Commissione di accettare senz'altro i limiti di cui al disegno di legge governativo. Solo così potrei aderire alla richiesta di alcuni colleghi di ritirare il mio emendamento.

BREGANZE, Relatore. Ho l'impressione pur prendendo atto delle buone intenzioni e delle considerazioni di carattere sociale che fa il collega Silvestri, che le modeste modifiche da noi apportate rispondano anch'esse a un principio di socialità. Infatti, se conservassimo quell'onorario di 500 lire per i valori più lievi, apporteremmo una riduzione tariffaria che è contraria allo spirito della legge. D'altra parte elevare a lire 1.000 l'intero scaglione fino a 50 mila lire di valore, non comporta un grave sacrificio.

Quanto alla modifica dello scaglione finale, da me proposta, mi pare che per essa varrebbero quelle ragioni sociali alle quali giustamente faceva appello lo stesso collega Silvestri, perchè, quando si ha un atto del valore dichiarato di 250 mila lire, si ha già un atto di una certa consistenza, di fronte al quale le ragioni sociali sono attenuate.

PRESIDENTE. Quindi il relatore insiste sulla sua proposta.

SILVESTRI. Anche noi insistiamo nel nostro emendamento.

CAPALOZZA. Io chiedo la votazione per divisione delle diverse voci, perché, se viene respinto l'abbattimento alla base voterò contro la voce più alta.

PRESIDENTE. L'emendamento Silvestri è il seguente:

« Onorario di lire 500 per gli atti fino a 50 mila lire.

Onorario di lire 1.000 per gli atti da oltre 50 mila lire fino a 100 mila lire.

Onorario di lire 2.000 per gli atti da oltre 100 mila lire fino a 200 mila lire ».

Poiché questo emendamento si allontana di più dal testo governativo, lo pongo in votazione per primo.

 $(Non \ \grave{e} \ approvato).$ 

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato, con le correzioni fatte dal relatore, nel senso di stabilire uno scaglione da 200 a 250 mila lire, con onorario di 5.000 lire e un altro scaglione da 250 a 300 mila lire, con onorario di 6.000 lire.

(È approvato).

Avverto che voteremo gli emendamenti riservandomi io di porre poi in votazione l'articolo nel suo complesso con le eventuali modificazioni ad esso apportate.

In relazione al primo comma ora approvato, la prima parte del secondo comma va così modificata:

« Se il valore dell'atto supera lire 300 mila, è dovuto l'onorario di lire 6.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote, applicabili per le rispettive quote di valore ».

Correlativamente, l'aliquota dell'1 per cento comincerà da lire 300.000.

Il Comitato ha poi proposto di limitare l'applicabilità dell'aliquota dello 0,40 allo scaglione da 2 milioni a 5 milioni. Correlativamente lo scaglione cui si applica l'aliquota dello 0,30 inizierebbe da quota oltre i 5 anziché gli 8 milioni.

BREGANZE, *Relatore*. Il Consiglio nazionale dei notai ha suggerito determinate varianti, che portavano alcune riduzioni sulla proposta governativa. Di queste, ci è sem-

brato che una potesse essere accolta, cioè quella che riduceva lo scaglione 2-8 milioni a 2-5 milioni, in quanto ci è sembrato che 5 milioni rappresentassero già una diversa entità patrimoniale.

PRESIDENTE. Quindi per lo scaglione successivo si passerebbe da 5 a 12 milioni.

Pongo in votazione la tabella, secondo la modificazione proposta dal comitato e col coordinamento relativo alla prima voce, che parte da lire 300.000.

 $(\dot{E} approvata).$ 

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 3.

 $(\dot{E} \ approvata).$ 

L'articolo 3 testè approvato risulta così modificato:

#### «L'onorario graduale normale è di:

L.	1.000	•	•				per	atto	fin	оа			L.	50.000
))	2.000						da	oltre	L.	50.000	${\bf fino}$	$\mathbf{a}$	»	100.000
))	3.000							))	<b>»</b>	100.000	))		))	150.000
))	4.000							))	D	150.000	))		<b>»</b>	200.000
»	5.000							))	))	200.000	))		))	250.000
))	6.000							))	))	250.000	<b>»</b>		))	300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 6.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L.	1	%		$\mathbf{per}$	quota	di	oltre	L.	300.000	fino	a L.	600.000
))	0,50	%			<b>»</b>		))	))	600.000	))	))	2.000.000
))	0,40	%			))		))	))	2.000.000	))	))	5.000.000
))	0,30	%			))		))	»	5.000.000	))	))	12.000.000
))	0,20	%			))		))	))	12.000.000	))	))	16.000.000
W	0,10	%			))		))	))	16.000.000	»	))	20.000.000
))	0,05	%			))			))	20.000.000	))	))	60.000.000
w	0,03	%			»		»	))	60.000.000	))	))	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50 ma inferiore a lire 100 si arrotondano a lire 100. Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira».

Passiamo all'articolo 4:

- « L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:
- a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;
- b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose

conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della società che viene incorporata;

- c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;
- d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;
- e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;
- f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di 50 anni;
- g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;
- h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento ».

Poichè non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Vi è ora l'articolo 5:

- « L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è altresì dovuto:
- a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;
- b) con riduzione ad un terzo; per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da

ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo contenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 2.000 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo ».

Lo pongo in votazione: (È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 10 e 11, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'articolo 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio che procede alla pubblicazione del testamento olografo, è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

#### Vi è ora l'articolo 8:

« Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

L.	100				per	titolo	fine	o <b>a</b> .					L.	10.000
))	<b>15</b> 0					»	da	oltre	L.	10.000	fino	$\mathbf{a}$	))	20.000
))	200					))		<b>»</b>	))	20.000	))		))	50.000
))	250					))		))	))	50.000	))		))	100.000
))	300					D		))	))	100,000	))		))	

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 9:

- « Per gli attı di trasferimento di proprietà di autoveicoli, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:
- a) per motocicli o motocarrozzette, lire 1.000;
- b) per autovetture: lire 2.000, fino alla potenza di 12 cavalli-vapore; lire 3.000, da 13 a 20 cavalli-vapore; lire 4.000, da 20 a 30 cavalli-vapore; lire 5.000, per una potenza superiore a 30 cavalli-vapore.
- c) per autoveicoli industriali e rimorchi: lire 2.000, fino a 15 quintali di portata: lire 3.000, da 16 a 30 quintali; lire 4.000, da 31 a 50 quintali; lire 5 000, per una portata superiore a 50 quintali.

Per gli atti di trasferimento di autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari di cui al comma precedente sono ridotti alla metà.

Per gli atti di costituzione, trasferimento o rinnovazione di privilegio su antoveicoli, è dovuto l'onorario di cui all'articolo 5, lettera b). In nessun caso detto onorario può essere superiore a quello stabilito nei commi precedenti per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli stessi.

Per gli atti di consenso a cancellazione di privilegio su autoveicoli, è dovuto l'onorario di lire 500».

L'onorevole Foderaro ha presentato un emendamento relativo alle lettere a) e b). Alla lettera a) propone di ridurre da lire 1.000 a lire 500 l'onorario dovuto per il trasferimento di motocicli e motocarrozzette. Alla lettera b) propone l'onorario fisso di lire 1.000 per il trasferimento di autovetture, senza le distinzioni contenute nel disegno di legge a seconda dei cavalli vapore. Il presentatore è invitato ad ill strare il suo emendamento.

FODERARO. In base alla legge del marzo 1926, istitutiva del Pubblico Registro Automobilistico, i conservatori del Pubblico Registro Automobilistico e gli altri uffici pubblici avevano l'obbligo – o la facoltà – di autenticare gratuitamente le firme, sia per i trasferimenti, sia per le costituzioni di privilegi sugli autoveicoli.

Adesso il nuovo disegno di legge, dando la identica facoltà ai notai, impone delle tariffe che sono, secondo me, esorbitanti. Perchè, quando si considera che per un motociclo o una motocarrozzetta, che sul mercato di seconda mano costano si e no 30, 40 o 50 mila lire, si rich edono mille lire di onorario di trasferimento, si comprende che si tratta di un gravame eccessivo. Sappiamo del resto che questi motocicli o motocarrozzette servono come mezzo di lavoro o come mezzo di trasporto per recarsi sul lavoro a persone generalmente non ricche.

Per quanto riguarda le autovetture, è assurda la formula della lettera b), che ha riguardo alla potenza della macchina. È risaputo, infatti, che ci sono macchine vecchie di massima potenza, che, dato lo stato d'uso, valgono molto meno delle macchine più recenti di potenza inferiore. In sostanza, la lettera b) potrà favorire la vendita di nuove autovetture, ma uccide il mercato delle vetture usate, che a qualche poveraccio possono anche servire come mezzo di lavoro, imponendo un onorario di trasferimento superiore a quello delle vetture nuove di potenza inferiore.

Sicché, per quanto riguarda la lettera a), mi pare che l'onorario di lire 500 sia più idoneo; per quanto riguarda la lettera b) ritengo che sia da abolire la distinzione fondata sulla portata delle autovetture e si debba invece fissare un onorario unico, che includa sia le vetture in pessimo uso, sia quelle ancora in efficienza. Questo onorario tenendo anche conto delle considerazioni precedentemente fatte, riguardanti la facoltà dei conservatori degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di autentica gratuita, sarebbe adeguato in lire 1.000.

Ciò facendo, si fa anche l'interesse dei notai; perché la legge del marzo 1926 sul Pubblico Registro Automobilistico è ancora in atto e gli interessati naturalmente potrebbero servirsi del conservatore del Pubblico Registro Automobilistico anziché del notaio, mentre noi dobbiamo preferire che si vada dal notaio, perché, attraverso l'autentica della firma, si ottiene anche un controllo sulla sostanza della scrittura.

BERNARDI. Sono d'accordo sulla prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Foderaro. Viceversa, per la seconda parte, ritengo che bisognerebbe stabilire una minore cifra per le autovetture che abbiano un certo periodo di c'rcolazione. Vi sono delle autovetture che hanno una grande potenza di motore, ma che valgono assai poco. Bisognerebbe quindi introdurre una riduzione per le autovetture che abbiano almeno 5 anni di vita.

FODERARO. Io potrei aderire alla distinzione tra veicoli più o meno usati, purché si riduca anche la tariffa base.

PRESIDENTE. Scindiamo le due questioni ed esaminiamo per primo l'emendamento alla lettera a). L'onorevole Foderaro propone di ridurre da lire 1000 a lire 500 l'onorario notarile per il trasferimento di motocicli e motocarrozzette. Questa proposta mi pare che sia condivisa dall'onorevole Silvestri, che già aveva presentato al comitato un emendamento analogo.

BREGANZE, Relatore. Il collega Silvestri aveva inizialmente proposto che nella lettera a) si sostituisse lire 500 a lire 1.000 e che venisse stabilita la tariffa di lire 6.000 per lo scaglione da 20 a 30 cavalli, e di lire 8.000 per gli autoveicoli che oltrepassassero i 30 cavalli. Mi pareva però che avesse ritirato questa proposta.

Sulla lettera a), credo che, quando si tratta di automezzi nuovi, la cifra di lire 1.000 non sia eccessiva.

PRESIDENTE. Ma il criterio fondamentale è l'opposto, perché per gli autoveicoli nuovi è già prevista la riduzione alla metà dal secondo comma di questo articolo.

FODERARO. Inoltre gli autoveicoli nuovi non si acquistano dal notaio. Perciò qui si tratta evidentemente dl autoveicoli usati.

PRESIDENTE. Effettivamente ci stiamo occupando soltanto di motocicli e motocarrozzette usati. Quindi dobbiamo tener presente anche la ripercussione che si ha nella legge per il secondo comma.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Quindi per i motocicli e motocarrozzette nuove, l'onorario di trasferimento sarebbe di lire 250. Ne va anche della dignità del notaio!

LOPARDI. Però il secondo comma parla soltanto di autoveicoli e in questi potreb-

bero non essere compresi i motocicli e le motocarrozzette.

FODERARO. Mi pare che desti una certa impressione il fatto che per gli autoveicoli nuovi resta fermo il secondo comma, che riduce gli onorari notarili alla metà. Ora, siamo pratici. In che consiste questo onorario per i notai che stipulano, o meglio che autenticano le firme in occasione della vendita di autoveicoli nuovi? Tutti lo sappiamo. Ogni casa costruttrice e ogni filiale ha uno sgabuzzino in cui la signorina o il giovane del notaio raccolgono il blocchetto delle vendite, e il notaio mette la firma di autentica. Naturalmente il notaio sa che chi ha preparato questi atti è un funzionario responsabile e quindi sulla fede di costui autentica le firme. Però, anche se si trattasse di 250 lire per ogni autentica, ogni giorno questi notai, metterebbero insieme un onorario elevato.

Per questi rilievi, mi pare che 500 lire per i motocicli e motocarrozzette usate e 250 lire per i nuovi, sia un onorario adeguato.

GUERRIERI EMANUELE. Esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Foderaro, sia per le considerazioni da lui svolte, sia perché, adottando un onorario minimo di 2.000 lire per le autovetture fino alla potenza di 12 cavalli vapore, mi pare che sia giusto prevedere un onorario di 500 lire per i motocicli e le motocarrozzette, in quanto il rapporto di valore è certamente superiore. Si deve tener presente anche la mole di trasferimenti che si compiono in relazione alla enorme diffusione dei motocicli e delle motocarrozzette.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Foderaro che modifica in questi termini la lettera a) dell'articolo 9:

« a) per motocicli e motocarrozzette lire 500 ».

(È approvato).

Passiamo all'altro emendamento relativo alle autovetture. L'onorevole Foderaro propone di prescindere dagli scaglioni in dipendenza dei cavalli-vapore e di introdurre un onorario fisso per tutte le autovetture di lire 1.500.

FODERARO. Io aderisco alla proposta Bernardi. Si potrebbero stabilire lire 1.000 per le autovetture immatricolate da cinque anni, lire 1.500 per quelle immatricolate da meno di cinque anni.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare un criterio un po' empirico, perché la data di

immatricolazione non incide nè sullo stato di conservazione nè sul valore dell'autovercolo. Mi sembrerebbe più opportuno stabilire un onorario fisso per ogni trasferimento e un onorario graduale da un certo valore in su, in relazione alla dichiarazione che le parti possono fare.

PRESIDENTE. Se dobbiamo tenere conto dello stato di conservazione, il calcolo diventa difficile.

FACCHIN. Inoltre non esiste una dichiarazione di valore

FODERARO. L'opera del notaio si riduce ad una autentica di firma, anche nel caso di questi trasferimenti. Non si tratta di un atto che venga stipulato dal notaio.

FACCHIN. Temo che vi sia un equivoco, o sono in errore io. A quanto mi risulta, nella dichiarazione di vendita che viene fatta avanti al notaio e della quale egli autentica le firme, il dichiarante indica semplicemente di aver trasferito a un'altra parte l'automezzo, senza indicazione del prezzo di trasferimento. La tassa di registro viene commisurata alla potenza prodotta dall'autoveicolo. Quindi non può farsi riferimento in nessun modo al prezzo che viene d'ch'arato, perchè nessun prezzo viene indicato. Bisogna attenersi unicamente alla potenza in cavalli-vapore.

FODERARO. Io insisto nel mio emendamento; ma, se volete, troviamo una via per contemperare i due criteri. Quantunque credo che dobbiamo favorire la vendita delle vetture usate, anche se di maggiore potenza e di lusso, al trimenti restano immobilizzate. Il valore venale di queste vetture è determinato dallo stato di uso, più che dalla potenza. Una Topolino costa di più, anche se è quattro volte meno potente di una Ford. Se volete, contemperiamo i due criteri, ma certo che bisogna tener conto dello stato d'uso. Se non si vuole scendere a tante suddistinzioni, fissiamo una tassa unica per ogni trasferimento, come era detto nella mia proposta originale.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La discussione rivela che il problema è piuttosto complesso. La migliore impostazione è quella del disegno di legge, tanto più che questa sistemazione coincide con tutte le altre disposizioni di legge relative a questa materia. In definitiva la potenza della macchina è considerata a tutti gli effetti: agli effetti fiscali, di bollo, di contratto assicurativo, ecc. La distinzione contenuta nel disegno di legge è anche economicamente esatta e socialmente giusta, perchè le macchine più potenti sono le macchine di lusso, mentre le macchine meno potenti sono quelle più comuni.

L'onorevole Foderaro parlava del commercio delle macchine usate. Ma questa sfasatura dipende dallo sviluppo della tecnica, per cui le macchine moderne, anche se hanno un minore sviluppo di cilindrata, sono in realtà di maggiore resistenza. Le macchine vecchie avevano delle determinate caratteristiche, perchè solo in quel modo si poteva ottenere allora quel determinato risultato. Ora non mi pare che sia esatto volere orientare la tariffa professionale, che deve valere per un avvenire non limitato nel tempo, secondo un fatto puramente contingente, determinato dallo sviluppo della tecnica e che si esaurisce in pochi anni. La macchina più potente deve pagare un maggiore onorario, altrimenti si rovescerebbe tutta la legislazione in materia di commercio di autoveicoli.

FODERARO. Farei una proposta finale: lire 1.500 per le autovetture di potenza inferiore ai 30 cavalli-vapore, lire 2.000 per le autovetture di potenza superiore ai 30 cavalli-vapore.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Foderaro ci dà fiduc a nella sua competenza; ma la distinzione che propone, corrisponde tecnicamente a una differenziazione effettiva? Perché dobbiamo vedere nella massa degli autoveicoli circolanti la sostanza tecnica di questa distinzione.

FODERARO. Essa è già nel disegno di legge.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Datemi il tempo di riflettere e rinviamo questa discussione alla prossima seduta.

FODERARO. Io sono tecnicamente sicuro; ma siccome vedo che c'è dell'incertezza, aderisco alla proposta del Governo di rinviare la discussione su questa questione. Secondo me bisogna innanzi tutto decidere se si deve tener conto della potenza o dello stato d'uso. Ad ogni modo faccio anche io formale proposta di rinvio.

AMATUCCI. Noi non possiamo, in una legge che riguarda le tariffe notarili, modificare le disposizioni di legge fondamentali. Io aderisco perciò alla richiesta di sospendere l'esame di questa disposizione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Quindi, ferma restando l'approvazione già avvenuta della modifica alla lettera a), si può sospendere l'esame della parte introduttiva dell'articolo, delle lettere b) e c) e degli altri commi dell'articolo 9, che discuteremo in un momento successivo.

BOTTONELLI. Adottato il criterio della tariffa unica per i motocicli e le motocarrozzette, non c'è ragione di non adottare lo stesso criterio anche per le autovetture. Poiché anche i motocicli vanno dalla cilindrata di 38 centimetri cubi della « Ducati » ai 90, ai 125, ai 150, ai 200, ai 500, di altri t'pi, a cui non corrisponde sempre una potenza di cavalli.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo quindi per rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione dell'articolo 9. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere s abilito.

(Così rimane stabilito).

Proseguamo nell'esame degli articoli:

SEZIONE II.

Onorari fissi.

ART. 10.

«È dovuto al notaro l'onorario di:

- a) lire 2.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;
- b) lire 1.000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonché per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;
- c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autenticati o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1.000 per gli atti di cui alle lettere a) e b), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera c) ».

BREGANZE, *Relatore*. Abbiamo già rilevato come in questo articolo non sono menzionati in modo specifico i verbali di conti, che sarebbe invece il caso di aggiungere.

Con l'occasione vorrei chiedere un chiarimento al Sottosegretario. Ho rivisto l'attuale articolo 13 della tariffa, in base al quale qualsiasi divisione si fa con onorario ad ora. L'attuale dizione sembrerebbe invece affermare che l'onorario a ore si applica soltanto per le divisioni giudiziarie. Vorrei sapere se c'è una ragione che ha suggerito questa modifica o se è un punto su cui occorre soprassedere.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Forse, invece dell'«o» ci dovrebbe essere una virgola. Bisogna però osservare che qui si parla di verbali, non di contratti di divisione; quindi si tratta di verbali fatti in occasione di divisioni giudiziarie. Si potranno fare i verbali anche in occasione di divisioni normali, se ci sono dei contraenti che chiedono al notaio di assistere alla loro riunione e di verbalizzare; ma saranno verbali di diversa natura. Io credo che il testo proposto dal disegno di legge sia da mantenere, perché era equivoca l'attuale tariffa che parlava di divisioni senza specificare e lasciava intendere che potesse trattarsi di divisioni anche non giudiziarie.

PRESIDENTE. E non possono esserci anche verbali di divisione non giudiziale?

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma saranno allora soltanto verbali di constatazione, che trovano il loro posto in un'altra voce della tariffa.

FODERARO. Se le parti si presentano al notaio e stipulano un regolare atto di divisione, quell'atto è tassato a seconda del valore dell'oggetto diviso. Mentre il notaio è anche autorizzato a riunire le parti in seguito a una sentenza che ordina la divisione dell'asse ereditario o in seguito a una vendita giudiziaria. In questo caso il notaio fa il verbale, così come fa il verbale quando si tratta di un inventario. Il verbale ha una tassazione fissa. Diverso è il caso in cui le parti stipulano un atto per la divisione convenzionale. Quindi, quando l'articolo 10 parla di divisione o vendita giudiziaria, si riferisce a divisione o vendita coatta, cioé proveniente da sentenza del magistrato.

PRESIDENTE. Così chiarito il testo della legge, a questo punto, resta soltanto la proposta del relatore di aggiungere nel primo comma alla parola «inventario» le parole «e conti».

La pongo in votazione.

 $(\dot{E} approvata).$ 

BREGANZE, Relatore. Alla lettera c) invece di «autenticati» si dovrebbe dire «autentici». Credo che sia un errore materiale.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. I notai non dicono che sia una dizione errata, ma che gli atti autentici vanno sotto un'altra voce della tariffa.

FODERARO. Se si mettesse « autentici » invece di « autenticati » si determinerebbe una distinzione, che non esiste, tra atti autentici e atti pubblici.

PRESIDENTE. Quindi non v'è da modificare nulla. Lasciamo la parola « autenticati ».

Poiché non è stato presentato nessun altro emendamento, pongo in votazione l'intero articolo 10 che risulta così modificato:

- « È dovuto al notaio l'onorario di:
- a) lire 2.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;
- b) lire 1.000, per il verbale relativo ad apposizioni o rimozione di sigilli, inventario e conti, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonché per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, o per ogni atto di valore indeterminabile;
- c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti che non siano pubblici o autenticati o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso il diritto di lire 1000 per gli atti di cui alle lettere a) e b) e di lire 500 per gli atti di cui alla lettera c)».

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 11:

«L'onorario è di lire 2.000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 12.

« L'onorario è di lire 2.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1.000, per ogni altra procura.

L'onorario è di lire 500 per le procure alle liti innanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali, ed alle Corti d'appello, e di lire 1.000 per le procure alle liti innanzi alle magistrature superiori.

Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori ».

ll Comitato ha proposto il seguente emendamento

- « Sostituire il secondo comma con il seguente:
- « L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori, a lire 300 per le cause del lavoro, a lire 200 per i ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

BREGANZE, Relatore. È sorta una complessa discussione, in seno al Comitato, per quello che doveva essere l'onorario relativo alle procure. È sembrato che l'onorario di lire 500 per le procure alle liti innanzi ai conciliatori, pretori, tribunali e Corti d'appello fosse troppo esiguo e che, pertanto, dovesse essere portato a lire mille per i tribunali, Corti d'appello e magistrature equiparate.

Un emendamento Silvestri ha posto poi in rilievo alcuni tipi di procura che meritano un trattamento di particolare favore, in modo specifico le procure alle liti relative alle cause del lavoro e quelle per i ricorsi in tema di pensioni di guerra.

È vero che c'è un'altra norma la quale prevede che per le procure in genere non sia dovuto l'onorario quando si presenta l'attestato di indigenza, ma è anche vero che quel tipo speciale di li avanti alla Corte dei conti merita uno speciale riguardo per un complesso di ragioni. Perciò la riduzione che il Comitato ha portato mi pare che sia degna della considerazione e dell'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Io farei una osservazione relativa al primo comma. L'onorario di lire 2.000 per le procure generali agli affari e per le procure a più affari non mi pare giusto. Una procura generale è una cosa che non andrebbe assimilata a una procura a più affari. La natura della procura generale investe una tale delicatezza anche di formule, che merita un trattamento distinto.

FODERARO. La procura generale è sempre la stessa e viene fatta in base ad un formulario. Invece, se si tratta di sei o sette affari, la procura richiede un lavoro molto più lungo e difficile da parte del notaio.

PRESIDENTE. Non insisto nella mia ossetvazione.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma nel testo proposto dal comitato:

(E approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo, che risulta così modificato:

« L'onorario è di lire 2.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1.000 per ogni altra procura.

L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori, a lire 300 per le cause del lavoro, a lire 200 per i ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in plù. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di 5 l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori».

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 13:

« L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Passiamo all'articolo 14:

« Per gli atti previsti negli articoli 10, 11, 12 e 13 gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8 ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti l'attestato di indigenza, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza ».

Il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: L'attestato di indigenza, rilasciato dall'autorità comuna-

le o di pubblica sicurezza, *le parole*: un attestato, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso ».

BREGANZE, Relatore. Si tratta di una precisazione. Siccome non risultava la umcità di questo attestato di indigenza, ci è sembrato più idonea una formulazione di carattere più ampio, che comprendesse in questo beneficio tutte quelle persone che avessero « un certificato di indigenza ».

PRESIDENTE. Mi domando se l'attestato di indigenza ha una formula giuridica sua propria, oppure se si prevedono più tipi di attestati di indigenza.

SILVESTRI. Vi è l'attestato di povertà e poi ci sono degli stati di indigenza, che non rientrano in quei casi in cui si può rilasciare il certificato di povertà.

LOPARDI. Ma l'autorità di pubblica sicurezza come può certificare lo stato di indigenza?

SILVESTRI. Io volevo appunto proporre di togliere le parole « o di pubblica sicurezza », lasciando soltanto « dall'autorità comunale ».

BREGANZE, Relatore. Al comune mi è stato confermato che esiste il certificato di stato di povertà e altri certificati che si chiamano di «nullatenenza», ai fini del gratuito patrocinio. Vengono poi rilasciati dei certificati, a cui viene apposto il visto della pubblica sicurezza, per affermare che la persona è in stato di indigenza.

PRESIDENTE. Quindi il testo proposto non è accettabile, perché l'autorità di pubblica sicurezza non rilascia nessun attestato. Poi, con la formula «un attestato di indigenza», verremmo a porre la questione giuridica della esistenza di più certificati di indigenza.

FODERARO. Ogni comune ha l'elenco dei poveri. Ogni povero ha diritto di avere un certificato di povertà. Nessuno può avere il certificato, se non è iscritto nell'elenco dei poveri. D'altra parte, ai fini del gratuito patrocinio si deve trattare di uno stato di povertà relativa; il procuratore delle imposte attesta poi quali beni figurano di proprietà del richiedente, il quale potrebbe anche non essere nullatenente, perché agli effetti del gratuito patrocinio non occorre essere iscritti nell'elenco dei poveri.

Secondo me l'articolo 15 del disegno di legge – anche per gli atti che vi sono elencati – si riferisce soltanto al certificato di povertà, nel senso che si deve trattare di persona che obbiettivamente non abbia come pagare il notaio. Diverso è il caso del gratuito patrocinio, che viene concesso a chi non ha i mezzi per sostenere le gravi spese di una causa.

LOPARDI. Mentre sono d'accordo che si deve togliere la frase « o di pubblica sicurezza», ritengo che l'articolo 15 non si riferisca al certificato di povertà, ma proprio a quel certificato di relativa povertà che viene rilasciato in occasione della aminissione al gratuito patrocinio. Qui si parla di procura alle liti. Se si dovesse stare alla tesi Foderaro, potremmo avere l'ipotesi di persona ammessa al gratuito patrocinio, che deve pagare la procura al notaio, perché non è povera nel senso assoluto, cioé non è iscritta nell'elenco dei poveri.

Noi abbiamo in effetti due certificati di povertà: quello di povertà assoluta, che serve per entrare gratuitamente in ospedale, e quello di povertà relativa, che serve, tra l'altro, per l'ammissione al gratuito patrocinio. Quindi sarei per la formula: «l'attestato, rilasciato dall'autorità comunale, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso».

FODERARO. lo aderirei a questa formula, ma bisogna far comprendere che si tratta di qualche cosa di diverso dal certificato di povertà, e la dichiarazione dell'indigenza dovrebbe essere lasciata alla discrezione del sindaco.

RICCIO STEFANO. Mi oppongo alla richiesta così come è stata formulata dall'onorevole Foderaro, perchè non si può lasciare all'arbitrio del sindaco di fare affermazione in un senso o nell'altro e perchè sappiamo benissimo quale è la vita dei paesi e che cosa avverrebbe se non dessimo un orientamento di natura obbiettiva. È difficile che un povero sindaco possa sottrarsi a fare una affermazione molte volte non corrispondente alla realtà obbiettiva. Per concedere il gratuito patrocinio è già determinata dalla legge una certa documentazione: c'è il modulo 17 e occorre il visto dell'ufficio delle imposte. Ci possiamo quindi riferire al modulo 17 che già assiste nella legge, per dire che tutte le volte che l'autorità comunale rilascia quel modulo in quelle forme, esso è sufficiente perchè il notaio non debba farsı pagare.

FODERARO. La mia richiesta non è stata quella contro la quale si è levato l'onorevole Riccio. La mia richiesta è stata originariamente quella di richiedere un certificato di povertà. Però ho aggiunto che si può anche essere più larghi e in tal caso occorre mutare la formula dell'articolo 15. Se si dicesse soltanto: « un attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale », siccome i sindaci sono auto-

rizzati a rilasciare certificati di povertà solo quando il richiedente è iscritto nell'elenco dei poveri, la soluzione potrebbe essere restrittiva. Se invece la Commissione andasse nell'avviso di allargare la sostanza, il che può benissimo fare modificando anche le leggi precedenti, allora, dicevo, occorrerà dire chiaramente che è lasciato alla discrezione del sindaco di valutare se vi sia o meno lo stato di indigenza, nel caso particolare.

Ora, a parer mio, siccome questa facoltà discrezionale lasciata ai sindaci è pericolosa, sarebbe meglio dire nell'articolo 15: « un certificato di povertà rilasciato dall'autorità comunale ».

FUMAGALLI. Bisogna cercare di evitare dei contrasti. Per l'ammissione al gratuito patrocinio si richiede un certificato del sindaco attestante la povertà relativa, nel senso che la parte non sia in grado di sopportare le spese di un giudizio; a questo certificato si aggiunge l'attestazione del procuratore delle imposte. Se questa è la documentazione per il gratuito patrocinio, sarebbe un controsenso richiedere il certificato di povertà per la procura alle liti. Io direi: « Non è dovuto alcun onorario per la procura alle liti da parte di chi è ammesso al gratuito patrocinio ».

COLITTO. Non è dovuto per il momento, ma è recuperabile.

FODERARO. Rifarsi alla procedura del gratuito patrocinio è fuori luogo, in questo caso.

PRESIDENTE. A questo punto bisogna fare uno studio preciso su questi certificati, perchè il gratuito patrocinio è una cosa e l'esenzione dall'onorario notarile è un'altra. Quindi proporrei di rinviare l'approvazione di questo articolo, invitando il Sottosegretario di Stato a portare alla Commissione delle notizie più precise.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Credo di poter subito chiarire le cose. La prima idea era quella di abbinare l'esenzione dall'onorario notarile al gratuito patrocinio. Ma questo è un errore, perché per il gratuito patrocinio è richiesto soltanto uno stato di povertà relativa, che non permette alla parte di sopportare le spese rilevanti di un giudizio; mentre qui si tratta di spese modeste. Il gratuito patrocinio si può dare quando una persona non può pagare una somma sproporzionata ai propri introiti; qui invece si tratta di atti, sia pure socialmente importanti - celebrazione di matrimonio, riconoscimento di figli naturali, assenso alla adozione e alla affiliazione, ecc. – ma anche di minimo costo, per cui la dispensa dal pagamento deve essere concessa soltanto alle categorie veramente povere.

Nelle intenzioni del Governo la parola « indigenza » voleva rappresentare una discriminazione restrittiva, nel senso che l'esenzione non doveva essere concessa a tutti quelli che sono iscritti nell'elenco dei poveri, ma solo ai più poveri.

Se ora non vogliamo stare a questa impostazione restrittiva del Governo, restiamo per lo meno al certificato di povertà.

FUMAGALLI. Ritengo che per essere coerenti, bisognerebbe escludere da questo articolo le procure alle liti, perché queste rientrano nelle norme del gratuito patrocinio.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La procura può essere necessaria prima della ammissione al gratuito patrocinio. Può avvenire che il povero si trovi nella necessità di dover cominciare una causa anche a sue spese, perché stiano per scadere termini o perchè si tratti di provvedimenti urgenti, tra cui quelli previsti dall'articolo 700 del Codice di procedura civile. In questi casi gli diamo la possibilità di cominciare subito l'azione con una procura gratuita.

RICCIO STEFANO. Ho l'impressione che il Sottosegretario di Stato voglia restringere adesso quello che è il contenuto del disegno di legge. Il disegno di legge parla di attestato di indigenza, che non è l'attestato di iscrizione nell'elenco dei poveri; esso può essere rilasciato anche a chi, pur non essendo iscritto negli elenchi dei poveri agli effetti dell'assistenza E. C. A., tuttavia è indigente.

Perciò, lasciando la formula del disegno di legge, noi sostanzialmente poniamo una norma la quale, su per giù, ha lo stesso contenuto della legge sul gratuito patrocinio. Invece, accettando l'indicazione data dal Sottosegretario di Stato, stabiliremmo una restrizione, perché faremmo riferimento esclusivamente all'elenco dei poveri, che ha altre finalità, diverse da questa.

D'altra parte, se è esatta l'osservazione fatta dal Sottosegretario di Stato, che si tratta di atti di scarsa importanza economica, è pur vero che abbiamo votato poco fa un compenso per le procure di duemila lire. Perciò, anche trattandosi di atti di scarsa importanza, la spesa può essere grave per alcuni individui.

In conclusione, io ritengo che si debba lasciare la dizione del disegno di legge, senza aggiungere altro.

PRESIDENTE. In sede di legge sulle tariffe dei notai non possiamo inserire un nuovo tipo di certificato amministrativo, con la distinzione tra indigenza e povertà, povertà relativa o non relativa. Possiamo anche farlo, ma dobbiamo sapere bene che cosa vogliamo fare. Il Sottosegretario di Stato dice che l'indigenza è qualche cosa di più ristretto della povertà; ma non abbiamo nessuna certezza in proposito. Quindi credo opportuno rinviare il seguito della discussione dell'articolo 15 alla prossima seduta per permettere ai membri della Commissione di studiare attentamente questa questione.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI